



**Guardia di Finanza  
COMANDO REGIONALE TOSCANA**

**ACCORDO RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE  
TRA ARTEA E IL COMANDO REGIONALE TOSCANA DELLA GUARDIA DI FINANZA**

TRA

**ARTEA – Agenzia Regionale Erogazioni in Agricoltura** (di seguito anche ARTEA), con sede legale in Firenze, Via Ruggero Bardazzi, 19/21, C.F. 05096020481, in persona del Direttore quale legale rappresentante Dott. Fabio Cacioli,

E

**Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza**, con sede legale in Firenze, Via Valfonda 17, C.F. 80017930480, in persona del Comandante Regionale quale legale rappresentante Gen. D. Giuseppe Magliocco,

di seguito “Parti”,

**VISTO** l’articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, i quali, a mente del successivo comma 2-*bis*, sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma digitale;

**VISTO** che il Consiglio ha formalmente adottato la nuova PAC per il periodo 2023/2027 e che i tre regolamenti che compongono il pacchetto di riforma della Pac sono stati firmati dal Consiglio e dalla Commissione e pubblicati nella G.U. il 6.12.2021; in particolare i Regolamenti UE della Commissione nn. 2022/126, 2022/127, 2022/128 e 2022/129, nonché i Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio nn. 2021/2115, 2021/2116 e 2021/2017;

**VISTO** il Regolamento (CE) del 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, ed in particolare gli artt. 2, paragrafo 1, e 8, paragrafo 2, che dispongono che i controlli e le sanzioni debbano avere carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo e debbano essere adeguati alle specificità di ciascun settore, tenendo conto delle prassi e delle strutture esistenti negli Stati membri;

**VISTO** il Regolamento (CE) dell'11 novembre 1996, n. 2185, recante le disposizioni generali supplementari, a norma dell'art.10 del Reg. 2988/95 e relativo ai controlli ed alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi ed altre irregolarità;

**VISTA** la legge 24 novembre 1981, n.689 “Modifiche al sistema penale”, in particolare l'art.13 che conferisce i poteri agli organi addetti al controllo;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1986, n.898 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701 , recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo”;

**VISTO** il D.P.R. 14/11/2002, n. 313 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti” ed in particolare gli artt. 9, 11, 30, 31 e 32; nonché il Codice Antimafia D.Lgs 159/2011

**PRESO ATTO** che il D.P.R. 29 settembre 1973, n.600 “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”, ed in particolare l'art.36 sulle comunicazioni di violazioni tributarie, che prevede che i soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonché gli organi giurisdizionali penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria i quali, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie, hanno l'obbligo di comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli;

**VISTA** la legge 21 dicembre 1999, n.526 (legge comunitaria 1999), in particolare l'art.30 che, per l'accertamento e la repressione delle violazioni in danno dell'Unione Europea e di quelle lesive al bilancio nazionale connesse alle prime, attribuisce ai militari della Guardia di Finanza gli stessi poteri d'indagine per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi;

**VISTA** la legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente “*Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza*” che, all'articolo 1, comma 2, punto 3, demanda alla stessa i compiti di vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente il “*Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del corpo della Guardia di Finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*”, e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante “*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*”, che individua la citata Istituzione quale Forza di polizia a ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria, sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge e che, in particolare:

- all'articolo 2, commi 1 e 2, lettere e) e m), attribuisce al Corpo compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di risorse e mezzi finanziari pubblici, impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico e di programmi pubblici di spesa nonché di ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea;

- all'articolo 3, comma 1, prevede che il Corpo, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, possa fornire collaborazione *“agli organi istituzionali, alle Autorità indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta”*;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riguardo all'articolo 2-ter (*“Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri”*);

**VISTO** il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”*.

**VISTO** il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*, con particolare riferimento all'articolo 47 (*“Modalità di trattamento e flussi di dati da parte delle Forze di polizia”*);

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, recante *“Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”* e, in particolare, l'articolo 13, comma 1, in base al quale *“La comunicazione di dati personali a pubbliche amministrazioni o enti pubblici è consentita esclusivamente nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o, nel rispetto dei principi richiamati dall'articolo 4, quando è necessaria per l'adempimento di uno specifico compito istituzionale dell'organo, ufficio o comando e i dati personali sono necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali del ricevente”*;

**VISTO** altresì il Protocollo di Intesa stipulato tra Regione Toscana e Guardia di Finanza relativo ai fondi PNRR, approvato con DGR n. 121 del 21.2.2022;

**VISTO** il precedente protocollo d'intesa stipulato tra Artea e Guardia di Finanza in data 13/3/2003 per il coordinamento dell'attività di controllo e lo scambio di informazioni in materia di finanziamento della politica agricola comune, finalizzato ad una proficua cooperazione fra amministrazioni che operano nell'ambito dei controlli e delle verifiche sul posto, onde evitare possibili sovrapposizioni o reiterazioni di controlli presso gli stessi operatori economici;

**CONSIDERATO** che in data 1.1.2023 è entrata in vigore la nuova Programmazione PAC 2023/2027 di cui ai Regolamenti Europei indicati, pur permanendo i cd. trascinalenti della precedente programmazione, e che si rende necessario perciò garantire efficacia e efficienza alle attività di controllo sui finanziamenti erogati in agricoltura, anche attraverso l'interazione tra più Amministrazioni;

**CONSIDERATO** che in base al principio di fedeltà comunitaria, posto dall'art.10 (ex art.5) del Trattato CE ed alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia e delle Comunità europee, è

opportuno che le amministrazioni degli Stati membri ed i servizi della Commissione cooperino lealmente fornendosi l'assistenza necessaria per la preparazione e l'esercizio dei controlli e delle verifiche sul posto;

**CONSIDERATO** che l'attività di controllo e di verifiche sul posto si effettua nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone giuridiche coinvolte e delle norme relative al segreto d'ufficio ed alla protezione dei dati personali;

**RITENUTO**, al fine di consentire il recupero delle somme indebitamente percepite in seguito ad accertate irregolarità compiute dai soggetti beneficiari nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune, di assolvere l'obbligo in capo ad ogni Stato membro dell'Unione dell'immediata comunicazione alla Commissione delle irregolarità accertate, nonché di evitare possibili sovrapposizioni o reiterazioni di controlli presso gli stessi operatori economici;

**CONSIDERATO** che è interesse delle Parti il contrasto alle frodi comunitarie e la tutela del bilancio europeo, nazionale e regionale, nonché perseguire efficacemente una politica di anticorruzione nell'ambito della quale Artea sta apprestando varie misure di prevenzione, non ultima l'acquisizione della certificazione Iso37001, in aggiunta alla certificazione Iso27001 sulla sicurezza delle informazioni già acquisita;

**CONSIDERATO** che è interesse comune delle Parti addivenire ad un accordo di reciproca collaborazione a fini istruttori, nel rispetto delle reciproche competenze, teso a garantire un sistema di informazioni e controlli efficace ed efficiente per contrastare le frodi comunitarie e tutelare il bilancio europeo, nazionale e regionale nell'ambito dei finanziamenti per l'agricoltura;

**CONSIDERATA** altresì la necessità di percorsi formativi tenuti da Artea e rivolti alla Guardia di Finanza sull'utilizzo delle banche dati di Artea, nella specie l'Anagrafe delle aziende agricole, nonché di percorsi formativi tenuti dalla GDF e rivolti al personale ARTEA volti alla conoscenza delle attività e metodi della GDF necessari alla corretta lettura e gestione delle informazioni contenute nei verbali di accertamento redatti dalla stessa;

**CONSIDERATO** che Artea è certificata Iso 27001 sulla sicurezza delle informazioni ed è in corso di acquisizione la certificazione ISO37001 per la prevenzione della corruzione;

**RITENUTO** che sussiste il reciproco interesse a sviluppare una collaborazione tra Artea e il Comando Regionale, disciplinando modalità di coordinamento e cooperazione idonee a sostenere, nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali, la legalità economica e finanziaria nell'ambito del proprio territorio di riferimento;

**CONCORDANO** di regolare e sviluppare la collaborazione in rassegna nei termini seguenti:

### **Articolo 1**

#### *(Ambito della collaborazione)*

1. Con il presente accordo le Parti definiscono la reciproca collaborazione, nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali e in attuazione del quadro normativo vigente, allo scopo di rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle misure di sostegno e/o di incentivo, per le quali è già stato perfezionato l'*iter* di autorizzazione al pagamento, di competenza di Artea in qualità di Organismo Pagatore in relazione ai fondi FEAGA e FEASR in materia di agricoltura.
2. Per la Guardia di Finanza (di seguito anche "Corpo"), la collaborazione di cui al comma 1, in particolare, sarà sviluppata tenendo conto degli obiettivi assegnati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze mediante la direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione e nei limiti delle risorse disponibili.

## **Articolo 2** *(Referenti)*

1. Nel quadro di quanto definito nell'articolo 1, i referenti per l'attuazione del presente accordo sono:
  - a. per (Ente):
    - (1) sul piano programmatico, il Direttore di Artea;
    - (2) ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure, il Dirigente del Settore Affari Generali, Supporto Giuridico e contabilizzazione e il Dirigente competente sul Fondo;
  - b. per il Comando Regionale, che ai fini esecutivi si avvarrà dei dipendenti Reparti operativi:
    - (1) sul piano programmatico, il Comandante Regionale Toscana;
    - (2) ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure, il Comandante del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Firenze.
2. Allo scopo di assicurare un costante monitoraggio dell'attuazione del presente accordo, con cadenza mensile o bimestrale saranno convocate apposite riunioni di coordinamento.

## **Articolo 3** *(Modalità esecutive e trattamento dei dati personali)*

1. Per garantire l'attività di collaborazione, Artea:
  - a) mette a disposizione della Guardia di Finanza dati, notizie, informazioni e analisi di contesto utili al perseguimento delle finalità collaborative, ivi incluse quelle relative ai beneficiari/destinatari delle misure di sostegno/incentivo/finanziamento già perfezionate;
  - b) può, in modo motivato, segnalare le misure e/o i contesti su cui ritiene opportuno siano indirizzate eventuali attività di analisi e approfondimento, fornendo informazioni ed elementi ritenuti utili;
  - c) fornisce *input* informativi qualificati di cui sia venuta a conoscenza in ragione delle funzioni esercitate, selezionati sulla scorta di preliminari approfondimenti e utili per la prevenzione e la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria;
  - d) assicura alla Guardia di Finanza l'accesso al Sistema Informativo, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e della sicurezza delle informazioni in coerenza con la certificazione Iso 27001 di Artea. A tal fine con la sottoscrizione del presente atto si danno per sottoscritte da parte di entrambe le parti anche l'Accordo Data Protection Agreement di cui all'Allegato 1 e la Clausola di Riservatezza Iso 27001 di cui all'All. 2;
2. Le categorie di dati personali che si prevede di mettere a disposizione sono quelle relative a dati anagrafici dei soggetti percettori; dati finanziari/redditali (anche relativi ai benefici percepiti, ecc.), recapiti (residenza, domicilio, telefono, email, ecc.), dati relativi alla salute (ove strettamente necessari per le attività istituzionali del Corpo); dati giudiziari (es: sentenze, provvedimenti giurisdizionali di cui Artea è a conoscenza, ecc.), dati relativi a soggetti "vulnerabili" (minori, disabili, pazienti, ecc.), altri dati (es. targhe autoveicoli, Indirizzi IP, ecc.).
3. Ferma restando l'autonomia del Corpo nell'analisi e sviluppo degli elementi di cui sia stata ottenuta disponibilità nei modi indicati al comma 1, la Guardia di Finanza:
  - a. potrà utilizzare, nell'ambito dei propri compiti d'istituto, i dati e gli elementi acquisiti per orientare e rafforzare l'azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti economici e finanziari in danno del bilancio dell'Ente, dello Stato e dell'Unione europea;

b. nel rispetto delle norme sul segreto investigativo penale, sulla riservatezza della fase istruttoria contabile e sul segreto d'ufficio, segnalerà ad Artea, laddove necessario per svolgimento dei compiti istituzionali del medesimo Ente e limitatamente alle informazioni necessarie per tali adempimenti, le risultanze emerse all'esito dei propri interventi. Artea, a sua volta, comunicherà al Corpo eventuali iniziative assunte e/o i provvedimenti conseguentemente adottati.

4. Artea, in relazione sia a procedimenti ancora in fase istruttoria che in relazione a procedimenti conclusi con autorizzazione al pagamento, potrà richiedere alla Guardia di Finanza informazioni anche in relazioni a banche dati alle quali non ha accesso diretto (Es: Agenzia delle Entrate) per finalità istruttorie e di controllo.

5. La realizzazione del predetto interscambio informativo e, più in generale, il trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in virtù del presente accordo sono improntati al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal regolamento (UE) n. 2016/679, nonché all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, del D.Lgs. n. 101/2018, del D.Lgs. n. 51/2018 e del d.P.R. n. 15/2018 e alla certificazione Iso 27001 acquisita da Artea.

A tal fine, in attuazione degli articoli 32 del citato Regolamento e 25 del D.Lgs. 51/2018, le Parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare la conformità alle citate disposizioni dei trattamenti di dati personali svolti nell'ambito del protocollo, nonché il rispetto dei principi ivi previsti, anche con riguardo ai flussi informativi tra le parti. In relazione a tali flussi, i dati oggetto di scambio devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati, osservando i criteri individuati dal Garante in materia di comunicazione di informazioni tra i soggetti pubblici.

La trasmissione delle informazioni relative ai commi precedenti saranno effettuate di norma a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e inviate ai seguenti recapiti:

- a. Artea: artea@cert.legalmail.it
- b. Comando Regionale: fi0210000p@pec.gdf.it.

Le specifiche misure di sicurezza dei dati utilizzate sono fissate nell'All. 1 al presente atto.

#### **Articolo 4**

*(Ulteriori aspetti della collaborazione)*

1. Allo scopo di consolidare procedure operative e di cooperazione efficaci, le Parti, di comune accordo, possono promuovere e organizzare incontri e corsi a favore del rispettivo personale. L'attività formativa in parola è espletata compatibilmente con i piani di formazione approvati da Artea e dalla Guardia di Finanza, in base ai rispettivi ordinamenti.
2. La valorizzazione mediatica della presente collaborazione è attuata d'intesa tra le Parti, nel quadro delle rispettive regolamentazioni.
3. Lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente accordo viene assicurato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Articolo 5**

*(Durata dell'accordo)*

2. Il presente accordo:

- a. ha la durata di 60 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e può essere prorogato per ulteriore analogo periodo, per espressa volontà delle Parti, da manifestarsi almeno 3 mesi prima della scadenza, con apposito scambio di corrispondenza;
  - b. in qualunque momento della sua vigenza, può essere oggetto di eventuali integrazioni o modifiche concordate tra le Parti.
3. Le comunicazioni relative al precedente comma dovranno essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e inviate ai seguenti recapiti:
- a. Artea: [artea@cert.legalmail.it](mailto:artea@cert.legalmail.it);
  - b. Comando Regionale: [fi0210000p@pec.gdf.it](mailto:fi0210000p@pec.gdf.it).

per

**A.R.T.E.A.**

*F.to digitalmente*

IL DIRETTORE  
(Dott. Fabio Cacioli)

per

**IL COMANDO REGIONALE TOSCANA  
DELLA GUARDIA DI FINANZA**

*F.to digitalmente*

IL COMANDANTE REGIONALE  
(Gen. D. Giuseppe Magliocco)

## **ALL. 1**

### **Accordo Data Protection fra Titolari Autonomi (Data Protection Agreement)**

TRA

ARTEA – Agenzia Regionale Erogazioni in Agricoltura (di seguito anche ARTEA), con sede legale in Firenze, Via Ruggero Bardazzi, 19/21, C.F. 05096020481, in persona del Direttore quale legale rappresentante Dott. Fabio Cacioli, Titolare 1

E

Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza, con sede legale in Firenze, Via Valfonda 17, C.F. 80017930480, in persona del Comandante Regionale quale legale rappresentante Gen. D. Giuseppe Magliocco, Titolare 2

in seguito entrambi indicati come “le Parti”.

Richiamate le premesse sopra indicate nell’Accordo e ricordato che:

Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il Titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679.

Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679

Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.

Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

#### **Art. 1**

##### **Ambito di competenza**

1.1 Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “GDPR”).

1.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che lo scambio di dati oggetto del presente DPA risponde ai principi di liceità determinati da specifiche norme.

#### **Art. 2**

##### **Rapporti fra autonomi Titolari di trattamento dati**

2.1 Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all’esecuzione dell’Accordo sopra riportato (di seguito “Accordo”). Le Parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell’ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi

dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

### **Art. 3**

#### **Tipologia di dati oggetto di scambio**

3.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che per scambio di informazioni si intende sia la trasmissione di dati, sia la condivisione di archivi.

3.2 In relazione allo scambio di informazioni dal Titolare 1 al Titolare 2 si specifica quanto segue:

- Periodicità dello scambio di dati: anche quotidiana
- Tipologie di dati: dati comuni, dati particolari, dati sanitari, dati giudiziari
- Tipologie degli interessati: numerosità, disabili, beneficiari di contributi

3.3 In relazione allo scambio di informazioni dal Titolare 2 al Titolare 1 si specifica quanto segue:

- Periodicità dello scambio di dati: anche quotidiana
- Tipologie di dati: dati comuni, dati particolari, dati sanitari, dati giudiziari
- Tipologie degli interessati: numerosità, disabili, beneficiari di contributi.

### **Art.4**

#### **Rispetto della normativa**

4.1 In quanto Titolari autonomi del trattamento, le Parti sono tenute a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali che risultino applicabili ai rapporti che intercorrono fra produttore di informazioni e utilizzatore sulla base del presente DPA.

### **Art. 5**

#### **Misure di sicurezza**

5.1 Le Parti concordano sull'adeguatezza delle misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati.

5.2 In particolare attestano la messa in atto delle misure necessarie per il rispetto della certificazione Iso 27001 e del Regolamento UE GDPR nella trasmissione/condivisione delle informazioni, ovvero misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE GDPR. Tali misure comprendono tra le altre:

- a. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b. la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- c. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- d. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- e. scambio per pec delle comunicazioni tramite crittografia con chiavi disponibili esclusivamente al destinatario;
- f. altro.

5.3 In particolare, ciascuna Parte si impegna ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esso trattati in esecuzione del presente Accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

A tal fine si ritiene misura idonea lo scambio di informazioni tra le Parti tramite pec tramite crittografia le cui chiavi siano essere disponibili esclusivamente al destinatario.

## **Art. 6**

### **Obblighi del personale autorizzato**

6.1 Le Parti si impegnano a far sì che l'accesso ai dati personali oggetto dello scambio sia consentito solo a coloro e nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione dell'Accordo, e che l'uso dei dati personali da parte di ciascun Titolare rispetti gli stessi impegni assunti dal produttore riguardo alla conformità legale del trattamento e la sicurezza dei dati trattati con misure adeguate alla tipologia dei dati degli interessati e dei rischi connessi.

## **Art.7**

### **Responsabilità**

7.1 Fatto salvo quanto previsto come inderogabile dalla legge, nessuna responsabilità sarà imputabile a ciascuna Parte per i trattamenti operati dall'altra, eccettuati i casi di cattiva gestione o maltrattamento nella fase di raccolta originaria dei dati personali. Le Parti si obbligano a manlevare e tenere indenne la controparte per qualsiasi danno, incluse spese legali, che possa derivare da pretese avanzate da terzi – inclusi gli interessati - a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento imputabili a ciascuna di esse.

## **Art. 8**

### **Impostazione organizzativa**

8.1 Le Parti si garantiscono reciprocamente che i dati trattati da ciascuna di esse in esecuzione del presente DPA formano oggetto di puntuale verifica di conformità alla disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali - ivi compreso il GDPR - e si impegnano altresì alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte.

## **Art. 9**

### **Durata**

9.1 Il presente Data Protection Agreement ha durata di 60 mesi decorrenti dalla sua sottoscrizione, analogamente all'Accordo cui si riferisce e, salvo disdetta, può essere prorogato unitamente alla proroga dell'Accordo, salvo eventuali modifiche o integrazioni dovute dalla normativa sopravvenuta.

## **Art. 10**

### **Risoluzione**

10.1 La risoluzione del presente DPA avviene per istanza di parte qualora la stessa ritenga che lo scambio di informazioni leda per qualsivoglia motivo i legittimi diritti degli interessati e comunque in caso di risoluzione dell'Accordo di cui sopra

Data

Firma Titolare 1\_Direttore di Artea Dott. Fabio Cacioli F.to digitalmente  
Firma Titolare 2\_Comandante Regionale Gen. D. Giuseppe Magliocco F.to digitalmente

## ALL. 2 Clausola di riservatezza ai fini Iso 27001

Spett.le Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza

In riferimento all'Accordo di cui sopra stipulato con Voi in data odierna, si comunica che, per rispettare un requisito specifico della nostra certificazione internazionale ISO 27001:2014 sul Sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni, è necessario integrare lo stesso con la Clausola di riservatezza descritta nel paragrafo sottostante 1.1..

Con la firma del presente atto quindi si intende per sottoscritta anche la presente Clausola di riservatezza.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del contratto  
(Dott. Fabio Cacioli)

### 1.1 Clausola con Prescrizioni per riservatezza

Le Parti si impegnano a mantenere la riservatezza e non divulgare qualsiasi informazione, acquisita nel corso dello svolgimento dell'attività dedotta nell'Accordo, indipendentemente dalla modalità di acquisizione, riguardante le stesse Parti, i loro dipendenti, collaboratori, fornitori, clienti, cittadini, non correlata all'esecuzione dell'Accordo.

Sono escluse le informazioni necessarie per l'esecuzione del presente Accordo.

Sono altresì escluse le informazioni di pubblico dominio.

Le Parti per garantire l'adempimento della presente clausola forniscono ai propri dipendenti, collaboratori, fornitori idonee istruzioni finalizzate a garantire la riservatezza delle informazioni sopra individuate.

La disposizione vincola le Parti per tutta la durata dell'Accordo.

Ciascuna parte in ipotesi di violazione della riservatezza risponde del danno causato all'altra Parte ed a eventuali terzi coinvolti.

Il Direttore  
(Dott. Fabio Cacioli)  
F.to digitalmente

per accettazione

Il Comandante Regionale  
(Gen. D. Giuseppe Magliocco)  
F.to digitalmente



DE SANTIS FRANCESCA  
AGENZIA REGIONALE  
TOSCANA EROGAZIONI  
AGRICOLTURA  
18.05.2023 14:55:56  
UTC